

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

19.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzioni:	
PRESIDENTE	255
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (<i>Urgenza</i>) (532);	
RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (<i>Urgenza</i>) (592)	255
PRESIDENTE	255, 259
PATRINI, <i>Relatore</i>	255, 256, 257
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	257, 258
RAFFAELLI	258
SANTAGATI	256, 258
SARGENTINI	256, 257, 258

La seduta comincia alle 18.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Ponti e Zamberletti.

Per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Abelli, Ma-

rotta, Catella e Silvestri sono sostituiti rispettivamente dai deputati Niccolai Giuseppe, Sisto, Monaco e Sargentini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532), e della proposta di legge Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale » e della concorrente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province ».

Nelle passate sedute siamo pervenuti alla approvazione dei primi 10 articoli. Siamo ora all'articolo 11 per il quale sono stati presentati gli emendamenti sui quali il relatore deve ancora esprimere il proprio parere.

PATRINI, *Relatore*. Dopo aver sentito le illustrazioni degli emendamenti di iniziativa dei deputati Santagati, Abelli, Sargentini e dell'articolo aggiuntivo 11-*bis*, a firma Vespi gnani, Boiardi, Giovannini ed altri, il relatore desidera esprimere la sua opinione.

Capisco che è tanto meglio quanti più denari vanno ai comuni; però debbo tornare a

dire che per l'emendamento Santagati sorge un problema di copertura della maggior spesa, conseguente al passaggio dal 4 al 6 per cento della quota dell'IGE destinata al fondo; maggior spesa che non è prevista dalla copertura indicata nell'articolo 26 del disegno di legge.

SANTAGATI. Mi scusi il relatore, ma l'obiezione circa la copertura dovrebbe farla, semmai, il Governo, e non il relatore.

PATRINI, *Relatore*. La può fare anche il relatore ed io debbo, in coscienza, rilevare questo fatto. Quindi il relatore, data questa carenza, esprime parere negativo, come già lo espresse in Comitato ristretto.

Nell'illustrare il suo emendamento, l'onorevole Sargentini — se non ho inteso male — ha detto che si sottraggono miliardi alla città di Roma.

Devo assolutamente smentire questa affermazione, in quanto è da oltre 10 anni che esiste il Fondo di solidarietà per i comuni deficitari dal quale sono escluse le città che godono di leggi speciali. L'articolo 11 del disegno di legge in esame modifica appena la lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e prevede di utilizzare, per l'ulteriore finanziamento di questo fondo di solidarietà già esistente presso il Ministero dell'interno, il 4 per cento dell'IGE.

Il vecchio strumento, basato sul 6 per cento degli incrementi, dedotte le riscossioni 1959-60, era assai farraginoso.

Di fronte ad un rimborso ai comuni, rigido, fisso, una entrata dinamica dà un avanzo. Questo avanzo, per il comma *b*) dell'articolo 3 della legge n. 420, che qui non viene toccato, va ad aggiungersi a quel meccanismo per creare il fondo di solidarietà. Qui, quindi, questo strumento permane ancora.

Debbo, qui, un chiarimento alla Commissione. L'articolo 4 della legge n. 420 modifica il fondo per distribuire il 7,80, il 2,60 e l'1,10 per cento dell'IGE rispettivamente ai comuni, alle province ed ai comuni montani previsti dalla legge n. 56; previsti in origine dalla legge n. 703, poi dalla legge n. 114 e da altre successive. Nel disegno di legge al nostro esame l'articolo 13 sopprime l'articolo 4 della legge n. 420, perché si introducono altri sistemi al posto del sistema contemplato dall'articolo 4 precitato e si introduce il nuovo parametro stabilito dall'articolo 13 ed il nuovo modo di riparto fra i comuni, le province ed i comuni montani. Il fondo di solidarietà è istituito per i comuni deficitari ed

è amministrato dal Ministero dell'interno che, con le norme previste, li riparte ai comuni deficitari, esclusi quelli che godono di leggi speciali. Vorrei fosse chiaro che essendo evidentemente le leggi speciali, che nella fattispecie interessano Napoli e Roma, strumenti di solidarietà nazionale appositamente emanate per quei comuni, costituiscono in quanto strumenti di solidarietà, una spesa a carico del bilancio statale. Il relatore ha già detto che sarebbe opportuno esaminare le possibilità di soddisfare le esigenze di Roma e Napoli modificando gli specifici strumenti di solidarietà costituiti da leggi speciali. Non si dica però che i 5 miliardi ed i 10 miliardi per spese di rappresentanza per Roma capitale siano andati proprio tutti per questo tipo di spese. Lo strumento per soddisfare le esigenze mastodontiche di questi due centri è un altro, quello della modifica alle leggi speciali senza sottrarre nulla al fondo previsto dalle norme al nostro esame.

Quale che sia l'entità del fondo, esso deve essere utilizzato per gli scopi per i quali è stato istituito, e cioè per i comuni deficitari non menzionabili singolarmente; infatti oggi un comune può essere in pareggio e domani accedere al mutuo, ovvero oggi può accedere al mutuo e domani può essere in pareggio.

Se a questo punto, e qualunque sia il fondo, introducessimo anche le due città che già fruiscono di leggi speciali, realmente verremmo a sottrarre qualche cosa ai comuni con bilancio deficitario, e nello stesso tempo riprodurremmo due volte (e non faccio questioni di cifra) la stessa solidarietà verso centri particolari, Roma e Napoli. E ripeto che il relatore fa ancora appello al Governo perché questi due centri — come già è avvenuto per Roma che ha visto aumentare gli interventi in suo favore — vengano ulteriormente beneficiati. Ma il problema di questi due centri è e deve restare un problema a sé stante, e non è il caso di aumentare i proventi del fondo per poi inserire nella ripartizione questi due comuni. Quindi insisto nel sostenere che questo fondo che ora viene incrementato, deve riguardare unicamente comuni che non godono di leggi speciali.

SARGENTINI. Ci sono argomentazioni nuove, e desidero parlare. C'è una impostazione secondo la quale le leggi speciali costituirebbero strumento di solidarietà nazionale. Non è vero.

La seconda impostazione vuole che il disegno di legge che stiamo discutendo non possa essere destinato per quelle esigenze

speciali, come ad esempio gli oneri di Roma capitale. Anche questo lo contesto. I cinque miliardi, aumentati ora a 10, sono dati a Roma solamente per le sue funzioni di capitale.

PATRINI, *Relatore*. Bisognerebbe vedere i consuntivi.

SARGENTINI. Il discorso è estremamente serio, e prego il Presidente di consentirmi di riassumere — per i colleghi che non avessero assistito alla seduta precedente — l'illustrazione del mio emendamento.

L'emendamento è sorretto da queste considerazioni: il fondo di cui all'articolo 1 della legge del 1968 mira ad attenuare, in linea generale, quelli che sono gli squilibri economici dei comuni: squilibri comunque prodotti, senza riferimento a cause od esigenze di carattere particolare.

Nessun riferimento particolare viene fatto alla natura degli squilibri: purché essi vi siano, l'articolo 1 della legge del 1968, n. 420 provvede con il riparto del fondo in discussione.

I contributi che lo Stato ha ritenuto di dover concedere, ed ha concesso, ai comuni di Napoli e di Roma conseguono ad esigenze di funzioni e condizioni del tutto particolari, e solo queste funzioni, esclusivamente queste funzioni, direttamente queste funzioni soddisfano. E, per rispondere al relatore, sono tutt'altro che strumenti di solidarietà nazionale verso questi particolari comuni, perché sono contributi parziali alle spese che questi comuni sostengono per queste funzioni.

L'uno e l'altro non sono affatto incompatibili: anzi sarebbe assurdo concepire che, siccome si è dato un contributo particolare per una esigenza particolare, a soddisfare un onere particolare, si debba escludere adesso il diritto ad una compartecipazione che riguarda esigenze e condizioni di carattere generale.

Ripeto quello che dissi l'ultima volta: ci troveremmo di fronte all'ipotesi di una legge di carattere generale che viene a rendere inoperanti leggi speciali, particolari. Ci troveremmo di fronte a casi di comuni — e sono quelli di Roma e Napoli — che per avere oneri particolari, esigenze particolari, sono puniti, perché l'esclusione dalla compartecipazione al fondo creato con l'IGE, che supera il valore dei contributi speciali, sarebbe una vera e propria punizione. Nel 1968 questa esclusione ha significato per Roma la perdita

di 4 miliardi e 200 milioni, e il Parlamento riconoscendo 5 miliardi come contributo speciale, ha dato, in sostanza, 800 milioni. Nel 1969-70 — e i calcoli sono precisi — accadrebbe questo: la mancata compartecipazione di Roma al fondo dell'IGE significherebbe la perdita di 6 miliardi e 834 milioni, sicché, considerati i 5 miliardi che il Parlamento ha deliberato di dare a Roma per i suoi oneri di capitale, verrebbe così a risultare una punizione di un miliardo e 834 milioni, mentre nel 1970 questa « punizione » salirebbe a due miliardi e 291 milioni. Sicché solo per le sue funzioni di capitale — solo per queste, ripeto, anche se il relatore inorridisce — Roma, che ha avuto dal Parlamento 10 miliardi, verrebbe ad usufruire di un margine di due miliardi e 700 milioni, margine che diminuirebbe certamente nei prossimi anni, in cui la compartecipazione al fondo IGE sarebbe certamente maggiore, fino a far scomparire del tutto sia il primo contributo di 5 miliardi che l'aumento di altri 5 dato di recente.

Ora, di fronte a questo, non so come si possa sostenere la vostra tesi. Chiedere l'abrogazione delle leggi speciali? Chiedetela per quanto io creda sia indiscutibile che tali leggi sono funzionali, che non hanno nulla a che fare con la funzione dei comuni e quindi vanno mantenute; gli oneri corrispondenti a queste funzioni vanno assunti non dal comune di Roma e dai contribuenti romani, ma dallo Stato. Quindi, non so se anche per Napoli, ma certamente per Roma, si possa riconoscere l'esigenza di queste leggi speciali e non comprendo perché non si riesca a capire che le considerazioni che sostengono lo emendamento in discussione sono ineccepibili e suffragate dalle cifre. Ecco perché insisto nel pregare gli onorevoli colleghi di voler accogliere l'emendamento stesso.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me pare che ora si stia portando la discussione su un terreno che non le è proprio. A me sembra che qui si siano a lungo dibattuti questi temi e si sia dimenticata la *ratio* di questo provvedimento che vuole venire incontro essenzialmente alle situazioni deficitarie dei più piccoli comuni. Prego quindi la Commissione, fatta questa premessa di carattere generale, di non perdere di vista il punto di partenza ed il punto di arrivo. Non si tratta di una legge definitiva che voglia riorganizzare completamente la finanza locale perché, in quel caso tutte le argomentazioni potrebbero essere impostate su un piano diverso. La prima cosa da tener pre-

sente è che occorre distinguere i due emendamenti: l'emendamento Santagati e l'emendamento Sargentini.

SARGENTINI. Sono strettamente collegati.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, sono due cose completamente diverse. L'onorevole Santagati dice che si deve aumentare il provento IGE dal 4 al 6 per cento. Io, se dovessi seguire l'impulso del mio animo direi di portarlo al 10, al 12, al 15 per cento e qui saremmo tutti d'accordo; il disaccordo si determina perché noi non possiamo più prelevare un'altra fetta dell'imposta generale sull'entrata. Questo è il problema di fondo.

Qui, abbiamo tanto discusso per dire che, per coprire la maggiore spesa a favore dei comuni per l'anno 1968, siamo ricorsi ad un ripiego finanziario presentando la nota di variazione al Parlamento il 31 ottobre 1968. La abbiamo discussa qui: si tratta dei famosi 44 miliardi di cui è cenno all'articolo 26 del provvedimento. Per il 1969 sono stati avanzati ancora rilievi, perché abbiamo sottratto 31 miliardi dalla terza tappa del MEC per poter fare questo finanziamento. Per il 1970 sono già stanziati 68 miliardi e sono già nel fondo globale, già sistemati in quel fondo, e il bilancio è già stato presentato al Parlamento. Per il 1970 si è aumentato (eliminando oltretutto l'addizionale sulla birra): nove miliardi e 600 milioni mediante il trasferimento dello 0,75 dell'IGE, che sostituisce l'addizionale sulla birra; si è accolta una istanza del Parlamento ed una sua richiesta: sono stati infatti stanziati altri 9 miliardi e mezzo per quanto riguarda l'eliminazione degli oneri scolastici consolidati per legge a carico dei comuni. Mi pare che tutti gli sforzi siano dunque stati fatti. Ora, venire a dire: sconvolgiamo tutto e aumentiamo dal 4 al 6 per cento, cioè del 50 per cento il fondo di solidarietà significa dover reperire 51 miliardi e non vi è la possibilità materiale di trovare questi 51 miliardi nel bilancio. È una questione di conti. Se si vuole affossare la legge lo si faccia pure.

RAFFAELLI. Il Governo non si oppone?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si oppone energicamente. Approvare l'emendamento Santagati significa affossare la legge perché allo stato attuale, non è possibile reperire i 51 miliardi. Si tratta quindi di una questione preliminare.

Il problema di Roma è diverso. Il problema di Roma si stacca nettamente da quello dei piccoli comuni. Vorrei esaurire questo argomento ed arrivare alla votazione su questo punto per poi passare all'altro emendamento Sargentini e dare allora il mio parere.

Vorrei aggiungere che oggi, nel 1969, secondo l'attuale ripartizione dell'IGE, trasferiamo ai comuni, 169 miliardi; se aggiungiamo i 31 miliardi di cui ho parlato, se sarà approvata la legge entro questo anno, arriveremo, sempre per il 1969, a 193 miliardi; nel 1970 passeremo a 256 miliardi; nel 1971 a 266 miliardi. Ma per il 1969 se il presente provvedimento non verrà approvato — e deve essere anche approvato dal Senato — noi, questi 31 miliardi non li daremo ai comuni. È questa una ragione di urgenza che mi spinge a sollecitare la Commissione ed a pregarla di arrivare ad una rapida conclusione di questo travagliato iter.

SANTAGATI. Per dichiarazione di voto. Non volevo replicare all'onorevole relatore e quindi non ho chiesto un supplemento di parola. Mi limito a dichiarare che ritengo sia opportuno votare a favore dell'emendamento da me presentato perché le preoccupazioni testé sollevate dall'onorevole relatore e dal Governo, mi sembra possano essere facilmente confutate per il fatto che ancora noi non abbiamo completato l'iter per il finanziamento della legge, proprio per l'articolo 26 cui si richiamava l'onorevole Sottosegretario. È possibile infatti aumentare i finanziamenti mediante prelevamenti dal fondo globale. L'attività dei deputati rischia di ridursi a far sì che una certa quantità di questi fondi messi a disposizione per l'attività legislativa venga data di volta in volta quando la necessità lo richieda. Perché non è, a mio modesto parere, possibile scindere il mio emendamento dall'emendamento Sargentini? Si tratta di una questione di principio. Se voi sostenete che questa legge deve aiutare i piccoli comuni (e noi siamo d'accordo affinché tutto ciò che è previsto dall'attuale sistema legislativo vada ai piccoli comuni), siccome il mio emendamento è appunto favorevole ad essi, se vogliamo accogliere l'emendamento Sargentini anche il mio deve essere accolto. Infatti, considerando l'emendamento che prevede l'incremento del fondo, il Governo potrebbe trovarsi nelle condizioni, per essere coerente al principio di non danneggiare i piccoli comuni, di non poter più accogliere l'emendamento Sargentini.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1969

Concludendo, il mio emendamento è la logica premessa affinché possa essere approvato l'emendamento Sargentini in modo che, non soltanto si possa andare incontro alle due città che ne beneficiano, cioè Roma e Napoli, ma anche dare qualcosa in più ai piccoli comuni che, stando a quanto si dice, sono proprio quelli che questa legge vuole favorire.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento presentato dai deputati Santagati e Abelli all'articolo 11:

« *Sostituire le parole:* un importo pari al 4 per cento del provento IGE, *con le parole:* un importo pari al 6 per cento del provento dell'IGE ».

Ad esso sono contrari Relatore e Governo. Poiché l'emendamento comporta onere, esso potrà essere votato solo di massima,

salvo cioè il parere della Commissione bilancio cui sarà trasmesso in caso di approvazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO